

REGNO D'ITALIA.

Milano 25 Giugno 1812.

IL CONSIGLIERE DI STATO

PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D'OLONA.

ALLI SIGNORI VICE PREFETTI, PODESTA' E SINDACI,
ALLE CONGREGAZIONI DELLA CARITA',
ED ALLI SIGNORI DELEGATI PER IL CULTO.

A Sua Eccellenza il Sig. Conte Ministro dell'Interno è stato rappresentato quanto poteva influire ad allontanare gli Aspiranti dagli appalti che si fanno dai Comuni, e dagli altri corpi tutelati l'obbligo di sottoporre al Registro gli atti di sicurezza, dovendo uno solo essere l'Appaltatore, e venendo quindi gli altri a sostenere inutilmente la spesa del Registro, la quale si considerava in ragione di 50 centesimi per ogni cento lire a termini dell'articolo 144 § 2 N. 6 del Decreto 21 Maggio 1811.

Non v'ha dubbio che non si possono ammettere atti di sicurezza non debitamente registrati, e che non può aver luogo la restituzione del diritto pagato, comunque l'obbligazione rimanga senza effetto. In quanto però al diritto, cui sottoporre le accennate cauzioni, premessa la distinzione tra le sicurezza dirette semplicemente al risarcimento dei danni, ed interessi che fossero per derivare alla stazione appaltante quando l'offerta non venisse mantenuta, e le sicurezza tendenti alla guarenzia del contratto principale, S. E. il Sig. Conte Senatore Ministro delle Finanze convenne col suddetto Eccellentissimo Sig. Ministro dell'interno, che siccome l'obbligo nascente sì dalle une, che dalle altre non è perfetto se non quando si verifica o il caso dell'indennizzazione de' danni, o quello in cui l'appalto sia deliberato alla persona, alla quale venne prestata la sicurezza; così non è dovuta la tassa proporzionale se non che all'evenienza degli accennati casi, dovendosi intanto considerare le summentovate sicurezza come semplici promesse d'indennità indeterminata soggette unicamente al diritto fisso di una lira a senso dell'articolo 143 § 2 N. 40 del succitato Decreto.

Mi affretto quindi di tenere intesi della premessa dichiarazione li Signori Vice Prefetti, Podestà, e Sindaci di questo Dipartimento, le Congregazioni della Carità, e li Signori Delegati per il Culto, e col mezzo loro le Fabbricerie Parrocchiali del rispettivo Circondario prevenendo e gli uni, e le altre, che sono state date analoghe istruzioni al Sig. Consigliere di Stato Direttore Generale del Demanio.

Ho il piacere di attestar loro la mia più distinta stima.

G. M. CACCIA.

N^o 116.

P. L. 11. Aug. 1811 -